

Lo Studio

(in questa sezione segnaliamo alcuni casi trattati dallo Studio relativi a questioni di particolare interesse)

Responsabilità contabile - Professore universitario - Attività professionale non autorizzata - Incompatibilità

Ove non risulti provato che l'espletamento di attività extra-istituzionali abbia inciso negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa per l'Amministrazione di appartenenza, al Professore universitario non può essere richiesto - oltre al riversamento dei proventi percepiti nelle casse dell'Ateneo - anche l'ulteriore risarcimento consistente nella differenza tra quanto effettivamente percepito in regime di tempo pieno e quanto spettante in regime di tempo definito.

Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia, ordinanza n. 7/2020.

Lo Studio ha rappresentato e difeso, dinanzi alla Corte dei Conti Sez. Giur. per la Regione Lombardia, un Professore universitario destinatario di un provvedimento di sequestro conservativo ante causam, disposto con Decreto presidenziale su istanza della Procura regionale contestualmente all'invito a dedurre. Al Professore venivano contestate due voci di danno: innanzitutto, il danno erariale ex art. 53, co. 7 e co. 7 bis del D.lgs. n. 165/2001 derivante dallo svolgimento di attività libero-professionale non autorizzata con conseguente percezione di compensi non riversati nelle casse dell'Ateneo; in secondo luogo, il danno derivante dalla violazione delle regole sul tempo pieno e pari alla differenza tra la retribuzione percepita dal docente in regime di tempo pieno e quella che gli sarebbe spettata in regime di tempo definito. Tra le altre argomentazioni, lo Studio ha contestato, relativamente al *fumus boni iuris*, l'applicazione della "doppia sanzione", ovvero sia il riversamento dei compensi che la restituzione della parte differenziale dello stipendio, in quanto nessuna prova veniva addotta a dimostrazione che lo svolgimento di attività libero-professionali non autorizzate avesse impedito al docente un corretto e regolare espletamento dei suoi compiti istituzionali. La Corte dei Conti, accogliendo la tesi patrocinata dallo Studio, ha statuito che *"con riferimento, invece, alla seconda posta di danno contestata dalla Procura, relativa alla differenza tra la retribuzione percepita dal docente in regime di tempo pieno e quella che gli sarebbe stata corrisposta in regime di tempo definito, si ritiene che il fumus boni iuris debba essere ritenuto insussistente, non risultando provato che l'espletamento delle attività extra-istituzionali abbia inciso sul corretto svolgimento dell'attività lavorativa per l'Amministrazione di appartenenza, provocando quindi un danno attuale e concreto; diversamente si giungerebbe al riconoscimento di una sorta di responsabilità formale, aggiuntiva rispetto alla fattispecie di responsabilità relativa all'obbligo di riversamento dei compensi derivanti da attività extra-istituzionale non autorizzata"*.